

nuovoRuolo

SPECIAL
EDITION

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflecce.it

nuovoRuolo compie 40 anni!

L'editoriale del Segretario

ASSOCIAZIONI SINDACALI:

libertà è partecipazione!

Il prossimo ottobre c.a., è convocato in Catania il Congresso Nazionale dell'Avvocatura.

Saremo, quindi, chiamati a votare per la nomina dei delegati congressuali, dando loro – così – il diritto al voto in seno al Congresso.

È altamente probabile, per non dire certa, la presenza di una forte componente ordinistica, vuoi perché l'OCF ha acquisito in sé la rappresentanza politica dell'avvocatura, vuoi perché – forse anche di conseguenza – il ruolo delle associazioni viene sempre di più reso marginale dalle istituzioni.

È questa la ragione per la quale ritengo opportuna qualche riflessione sul ruolo che oggi rivestono le associazioni sindacali forensi. A me piace sempre ricordare che ogni ruolo - che sia collettivo o individuale, istituzionale o liberale - è fatto da persone e che queste persone rivestono in sé – giocoforza – la responsabilità della credibilità di quel ruolo; come dire... onori ed oneri! Bisognerebbe, invero, affermare sempre e in ogni caso principi di trasparenza (che sono indubbiamente alla base di una democrazia sana) e di tutela della categoria, piuttosto che preoccuparsi di urtare equilibri, spesso delicati, tra le suscettibilità dei rappresentanti. Bisognerebbe manifestare passione e voglia di fare, facilitando un confronto – sempre costruttivo – e non appiattendosi su idee ed iniziative altrui per pigrizia o timore di averne di proprie o ancor peggio cedendo alla prepotenza dei poteri. *(continua a pag.7)*




In allegato alcune immagini delle prime edizioni

Una storia lunga 40 anni

di Lino Spedicato

Nel 1978, ad appena cinque anni dalla fondazione del Si.A.P. – Sindacato Avvocati e Procuratori della Provincia di Lecce – come allora si chiamava la nostra associazione, l'avv. Bruno Magaraggia, che ne era stato il principale promotore e ne rivestiva la carica di Segretario Responsabile, ideò “Nuovo Ruolo”, un giornalino che, con periodicità pressochè mensile, voleva essere il veicolo d'informazione dell'attività associativa del Sindacato, che aveva



subito aderito alla Fe.S.A.P.I. – Federazione dei Sindacati Avvocati e Procuratori Italiani.

Nell'epoca in cui gli odierni mezzi informatici erano del tutto sconosciuti e tutti i giornali, anche quelli a diffusione nazionale, venivano composti con i caratteri di piombo per passare poi, formate le bozze di stampa, al vaglio dei correttori e quindi arrivare in tipografia, “Nuovo Ruolo” rappresentava un'impresa titanica per gli *(continua a pag. 10)*

SOMMARIO

<i>Editoriale del segretario</i> (S.Guido)	pag.1
<i>Una storia lunga 40 anni</i> (L. Spedicato)	pag.1
<i>Cosa è stato per me nuovoRuolo</i> (A.Sansonetti)	pag.2
<i>Idea di sviluppo e nuova "sede" digitale</i> (G.Sansonetti)	pag.2
<i>La liquidazione dell'avvocato</i> (F. Perrone)	pag.3

<i>Tessera di abilitazione e di riconoscimento innanzi alle Commissioni Tributarie</i> (A.G. Medea)	pag. 4
<i>Valido il Master Agreement sottoscritto dal solo investitore. Cass. S.U. n.898/18</i> (M. Todisco)	pag.5
<i>Le iniziative dell'AFL</i>	pag.6
<i>L'angolo delle letture</i> (A. Totaro Fila)	pag.7
<i>Immagini storiche nuovoRuolo</i>	

Che cosa è stato per me “ Nuovo Ruolo ”

di *Alberto Sansonetti*

Avevo collaborato anche materialmente, seguendo tutte le fasi preparatorie, correzione bozze e stampa con un giornale locale, Salento Domani, negli anni '70; un giornale di inchiesta politico-amministrativa, diretto da un autentico giornalista-professionista, Eugenio Manca che in seguito si affermò nella redazione e poi nella direzione di giornali di livello nazionale (es. Paese Sera). Ricordo, perché ne conservo gelosamente tutte le copie edite a partire dal 1988 (ed anche qualche copia di anni anteriori), di aver fatto parte della redazione di nuovo ruolo, sin dal maggio 1990 e così di seguito per tanti anni a venire, e con funzione di direttore, in coincidenza con la carica di segretario generale dell'associazione. Un lavoro faticoso ma gratificante, quello di dirigere il giornale, che ora assolve egregiamente Antonella



Totaro Fila. Per prepararmi mentalmente a scrivere questa mia testimonianza, ho voluto rileggere alcuni miei articoli più risalenti nel tempo; mi sono soffermato su un editoriale del 30 giugno 1991 "Ritornando da Arco di Trento: cronaca di un lungo viaggio." Un lungo e (quindi) faticoso viaggio in treno per tutta la lunghezza della penisola, in solitaria, lasciando a casa, moglie e tre figli piccoli, per partecipare ai lavori del IX congresso nazionale del sindacato nazionale avvocati-- federavvocati. Di quel congresso ricordo, in particolare, la potente e modulata voce (che si diffondeva nella sala senza bisogno di amplificazione), dell'allora presidente nazionale avv. Pietro Laforgia, di Bari, (padre dell'ottimo penalista Michele) e altre personalità forensi, del calibro dell'avv. Lucio Tomassini di Taranto, che fu segretario nazionale per molti anni (scomparso prematuramente); Cesare Gatti, di Roma; Vincenzo Siniscalchi, di Napoli; Antonio Leonardi, di Catania e tanti altri ancora, che hanno lasciato il segno nella storia del sindacato avvocati. Nuovo Ruolo è stata per molti di noi una palestra di giornalismo dilettante, ma soprattutto è stato il nostro principale mezzo di comunicazione ed informazione sia tra i colleghi che per i molti magistrati, destinatari di copie del giornale, diffuso in tutto il distretto ed oltre. E' stata la vetrina delle nostre iniziative politico-sindacale, spesso in contrasto con le posizioni ordinistiche. Tutti i colleghi hanno potuto esprimere liberamente le proprie opinioni e le proprie posizioni, anche se critiche verso i vertici dell'associazione; hanno avuto opportunità di scrivere anche magistrati ed altri operatori giudiziari. Nuovo Ruolo è stato ed è un'autentica "agorà", nel senso classico, di luogo aperto all'incontro e confronto democratico.

IL PROGETTO DI AFL VIENE PREMIATO DA CASSA FORENSE IDEA DI SVILUPPO E NUOVA 'SEDE' DIGITALE

di *Giacomo Sansonetti*



Tra le iniziative promosse da Cassa Nazionale Forense nell'ambito del cd. 'welfare strategico' e dirette al sostegno e al miglioramento delle condizioni economiche a tutela dei propri iscritti, si inserisce il Bando "per l'erogazione di contributi e progetti tesi a favorire lo sviluppo economico dell'avvocatura", con l'istituzione di contributi a fondo perduto, sino al massimo di 25 mila euro per ciascun progetto (con il limite di 40 progetti da 'premiare'), scaduto nel gennaio 2017. Nel primo articolo del bando, si chiedeva "- una analisi del quadro economico dell'avvocatura nell'ambito territoriale di riferimento; - uno studio delle cause che frenano la crescita economica della professione; - l'elaborazione progettuale di modelli e di strumenti tesi a rimuovere tali cause e a favorire lo sviluppo economico della professione forense, con relativo studio di fattibilità; - indicazione analitica dei costi del progetto." Soggetti beneficiari del contributo erano gli Ordini professionali forensi, Associazioni forensi maggiormente rappresentative e Comitati Pari Opportunità interni ai predetti ordini e associazioni. Considerata in linea con il ruolo di promozione e di sostegno all'avvocatura ad ampio spettro, la superiore iniziativa è stata vista anche come inedita chance per mettere in atto nuove idee di sviluppo e di collaborazione tra avvocati, ed è stata accolta con entusiasmo trainante da parte della Segretaria Generale



dell'Associazione, avv. Simona Guido.

Il progetto ha comportato lo studio delle realtà socio-economica in cui opera l'avvocato del comprensorio salentino, portando all'evidenza i dati numerici forniti dal Rapporto Annuale sull'Avvocatura Italiana 2016 stilato dalla Fondazione Censis; la disamina di alcuni punti di criticità nel sistema di sviluppo economico Italia (con particolare *(continua a pag. 8)*

La liquidazione dell'avvocato

di Franco Perrone

Premessa – L'art. 4 del D.M. 10/5/2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 3 dicembre 2012, n. 247), contenente "Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale", dopo aver esposto e premesso i principi di cui occorre tener conto, al secondo comma esamina le ipotesi in cui l'avvocato "in una causa ... assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale", "assiste un solo soggetto contro più soggetti" e quella in cui "più cause vengono riunite". Al quarto comma, prevede l'ipotesi in cui vi sia identità di posizione processuale dei vari soggetti ed anche quella oggetto del processo (nel senso che la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto); conclude con lo statuire che "il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento". Al successivo art. 5, ai commi quarto e quinto, trattando le cause davanti agli organi di giustizia tributaria, dopo aver individuato il "valore della controversia", precisa che, quando detto valore non risulti determinabile, la controversia si considererà di valore indeterminabile. Al sesto, conclusivo, comma, specifica che "Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00".



Le Tabelle dei Parametri forensi allegate al decreto suddetto, al n. 24 trattano dei giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale e – limitatamente ai valori "... da € 5.200,00 a € 26.000,00 ..." - espongono quanto appresso:

1.	Fase di studio della controversia (esame e studio degli atti)	€ 1.080,00
2.	Fase introduttiva del giudizio (atti introduttivi del giudizio, o di costituzione)	605,00
3.	Fase istruttoria o di trattazione (esame degli scritti o documenti delle altre parti)	740,00
4.	Fase decisionale (discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica)	1.350,00
5.	Fase cautelare (fase di studio e introduttiva nel processo esecutivo)	810,00

Il fatto - E' stato necessario ripercorrere l'iter posto dal legislatore per cercare di comprendere perché la Commissione tributaria regionale di Bari – sezione staccata di Lecce – dopo aver riunito n. 10 appelli (prodotti tutti dall'Agenzia delle Entrate di Lecce), aventi tutti lo stesso argomento (controversie catastali generalmente riviste in Lecce), difesi tutti (con identiche eccezioni) dallo stesso studio, abbia rigettato gli appelli dell'Agenzia, liquidando gli onorari in € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun contribuente.

Considerazioni - Leggere il suddetto dispositivo e correre alla lettura delle norme indicate in apertura è stato un tutt'uno.

Rilevare che dette controversie siano di valore indeterminabile consegue allo stesso importo del "contributo unificato tributario", richiesto in € 120,00.

Applicando le norme innanzi citate, sulla base dei principi innanzi elencati, il risultato avrebbe dovuto essere il seguente:

Compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto:

1.	Fase di studio della controversia (dell'appello prodotto dall'Agenzia)	€ 1.080,00
2.	Fase introduttiva del giudizio (atto di costituzione e controdeduzioni)	605,00
3.	Fase decisionale (discussione orale in udienza pubblica)	1.350,00

Totale **2.950,00**

E, stante la serialità dell'attività professionale svolta, detto importo (€ 2.950,00), ai sensi del 4° comma del richiamato art. 4, avrebbe dovuto esser ridotto del 30%, e precisamente: € 2.950,00 - 885,00 (30%) = € 2.064,00 (euro duemilaseicentocinquantaquattro/00).

E ciò anche perché, pur trattando tutte le questioni lo stesso argomento (illegittimità del sistema di accertamento delle rendite catastali della città di Lecce), e, pur essendo stati redatti gli atti difensivi di tutti i dieci processi dallo stesso professionista, la norma citata debba intendersi riferita al gruppo massimo di 10 contribuenti che si rivolgano tutti contestualmente e, direi, quasi contemporaneamente, allo stesso professionista. Ma quando, come nel caso, i contribuenti si sono rivolti autonomamente allo stesso studio, ed ognuno ha, autonomamente, conferito l'incarico per la sua difesa, anche se gli argomenti trattati hanno la stessa matrice (accertamento tributario relativo agli estimi catastali accertati in una stessa città), ed i ricorsi in primo grado (e le costituzioni e controdeduzioni in grado di appello) sono stati presentati in tempi diversi e con modalità diverse (con deposito diretto o con invio degli atti a mezzo posta, o tramite messo notificatore), non sorge l'ipotesi prevista dalla norma ("in una causa ... assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale"), (*continua a pag.8*)



Tessera di abilitazione e di riconoscimento per l'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni Tributarie. Anche per l'avvocato iscritto all'Albo?

di **Alfio Gianni Medea**

Il Consiglio di Stato si è espresso con il parere n. 299, depositato il 5 febbraio 2018, sullo «Schema di regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie» del Ministero dell'Economia e delle Finanze, redatto in attuazione della riforma tributaria di cui al d.lgs. n. 156/2015.



I principi cardine affrontati sono questi:

L'elenco dei soggetti e la tessera di riconoscimento. Il Consiglio di Stato ha giudicato positivamente la previsione, contenuta nello Schema di regolamento, di un elenco dei soggetti abilitati alla difesa innanzi alle commissioni tributarie, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed ha avallato anche la disposizione che prevede il «rilascio di una tessera di riconoscimento» di tali soggetti, la quale, su suggerimento del Consiglio, dovrà essere restituita «senza indugio» nei casi di cancellazione dall'albo «onde evitare eventuali utilizzi impropri della stessa».

L'incompatibilità. Il Consiglio di Stato riconosce la necessità di specificare «il grado di parentela e/o affinità massimo rilevante» relativamente alla previsione contenuta nell'art. 9 dello Schema, la quale dispone che le attività di assistenza tecnica non possono essere esercitate nella Regione e, in quelle con essa confinanti, in cui gli avvocati abbiano rapporti di parentela, coniugio, nonché affinità e convivenza con i Giudici delle Commissioni tributarie.


I doveri deontologici. La disciplina è contenuta nell'art. 10, e richiama i principi del codice deontologico forense. Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, sarebbe necessario «valutare la possibilità di prevedere un rinvio di carattere generale a tutte le disposizioni di tale codice», prendendo in considerazione altresì la possibilità di fare diretto riferimento non solo alla «parte assistita» ma anche al rapporto con «il cliente».

Sospensione cautelare e d'ufficio. La disciplina relativa alla sospensione cautelare e d'ufficio dell'esercizio dell'assistenza tecnica, essendo prevista per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 5 anni, secondo il Consiglio di Stato dovrebbe, coerentemente con quanto disposto dal codice deontologico forense, essere commisurata in relazione a specifiche «ipotesi

definite e tipizzate».

La lettura del parere del Consiglio di Stato sopra indicato, offre l'occasione per fare alcune brevi riflessioni su come tutte queste riforme «bislacche» adottate in passato ed ancor più di recente, soprattutto nel campo processuale, comporteranno, soprattutto alle nuove leve di avvocati, la necessità di dover competere o comunque di confrontarsi, in un prossimo futuro, nella loro attività difensiva e di assistenza legale (a suo tempo prerogativa esclusiva degli Avvocati!), con soggetti di variegata qualifica, specie in rappresentanza di varie Associazioni di categoria o di CAF, ovvero della P.A. dove in particolare si abilitano financo dipendenti di basso livello nel ruolo d'appartenenza (ad es. di «concetto») o addirittura qualificati semplicemente come «dipendenti».

Infatti, nei commi 3,4,5,6 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/92, il legislatore ha individuato un pletora di soggetti abilitati alla difesa tecnica nel processo tributario, confermando quella errata visione di un processo poco tecnico; così assurdamente mettendo in rilievo una differenza tra il processo tributario da un lato, e quello civile ed amministrativo, dall'altro, nei quali non esiste questa dilatazione di soggetti abilitati al contenzioso. Basti pensare al giudizio amministrativo, in cui l'assistenza e la rappresentanza è demandata ai soli avvocati.



Non si comprende, quindi, questa eccessiva dilatazione operata nel giudizio tributario, alla luce della professionalità sempre più elevata delle Commissioni Tributarie, in cui il processo non è affatto un processo «semplice», regolato dal criterio dell'equità, tanto che perfino per la liquidazione delle spese di giudizio non si può ricorrere al predetto criterio. Gran parte delle categorie enumerate dal legislatore non si è neanche formata nelle discipline sostanziali e processuali del diritto tributario durante
(continua a pag. 9)

VALIDO IL MASTER AGREEMENT SOTTOSCRITTO DAL SOLO INVESTITORE CASS. SEZIONI UNITE N. 898/2018

di Massimo Todisco

Le Sezioni Unite, con la pronuncia in esame, sono intervenute sulla questione di massima di particolare importanza relativa al problema della nullità del contratto quadro di intermediazione finanziaria cd. monofirma.

Le Sezioni Semplici avevano in modo pressoché unanime stabilito che “il contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto dal solo investitore è nullo per vizio di forma” (Cass. civ., sez. I, 24/03/16, n. 5919), negandone la possibilità di convalida, alla luce dell’art. 1423 c.c., e precisando che “la nullità del contratto di negoziazione per mancanza di forma scritta incide sulla validità dei successivi ordini di investimento” (Cass. civ., sez. I, 11/04/2016, n. 7068). In considerazione del carattere relativo della patologia, il Collegio aveva altresì evidenziato che “nel contratto di intermediazione finanziaria, la produzione in giudizio del modulo negoziale relativo al contratto quadro sottoscritto soltanto dall’investitore non soddisfa l’obbligo della forma scritta “ad substantiam” imposto, a pena di nullità, dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e, trattandosi di una nullità di protezione, la stessa può essere eccepita dall’investitore anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto a mezzo dei quali è stato data esecuzione al contratto viziato” (Cass. civ., sez. I, 27/04/2016, n. 8395). Aveva infine precisato, riguardo al tempo di conclusione del contratto monofirma, che la relativa produzione in giudizio da parte della banca ne comporta il perfezionamento “ex nunc onde esso non varrebbe a rendere valido un ordine di acquisto di strumenti finanziari precedentemente impartito” (Cassazione civile, sez. I, 19/05/2016, n. 10331).

Tuttavia orientamento opposto, che sarebbe stato poi richiamato dalle Sezioni Unite, era stato espresso da Cass. civ., sez. VI, 07/09/2015, n. 17740 secondo cui “la previsione di forma scritta contenuta nell’art. 23 d.lg. n. 58/1998 (TUF) è soddisfatta dalla sottoscrizione del contratto da parte del solo investitore, allorché la copia prodotta in giudizio dal cliente recchi la dicitura «un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato»”.

Le Sezioni Unite hanno dunque rovesciato il più recente orientamento maggioritario considerando che la tutela dell’investitore, cui mira il neoformalismo negoziale espresso nell’art. 23 TUF e nell’art. 30 Reg. Consob, è garantito con la sottoscrizione del master agreement da parte del cliente e con la consegna a quest’ultimo di una copia dello stesso. Accedere alla diversa soluzione della nullità del contratto monofirma



violerebbe il principio di proporzionalità espresso in Cass. civ., SS.UU., n. 16601/2017, poiché lascerebbe libero l’investitore di selezionare le operazioni alle quali estendere le conseguenze della nullità del contratto quadro.

La decisione permette di sviluppare alcune prime riflessioni: la prima sulla portata applicativa del principio enunciato dalle Sezioni Unite, la seconda sul coordinamento tra la finalità del formalismo del TUF e il principio di proporzionalità.

Nella sentenza in esame la Corte precisa più volte, sino ad enunciarlo espressamente nel principio di diritto, che una copia del contratto quadro monofirma (ma la deduzione va inevitabilmente estesa anche agli altri contratti bancari regolati dal TUB) deve essere consegnata al cliente. Pertanto non sarà sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore per evitare la declaratoria di nullità ma, salvo che quest’ultimo non lo depositi in giudizio, nel contratto quadro dovrà essere contenuta la specificazione che una copia ne è stata a lui consegnata.

Ad avviso della Sezioni Unite avallare la nullità del contratto monofirma avrebbe comportato una violazione del principio di proporzionalità ed esposto l’intermediario al mero arbitrio del cliente che, ottenuta la declaratoria di nullità del contratto quadro, sarebbe stato libero di selezionare gli investimenti da impugnare. Pertanto tale facoltà, in ossequio al principio di proporzionalità fra violazione della norma e risarcimento, andava



recisamente esclusa.

La considerazione sul punto presta però il fianco ad almeno due ordini di censure.

Il primo è che in ogni caso, se si dovesse ritenere l’impugnazione dei singoli ordini di negoziazione azionabile dal solo cliente (in ragione del carattere relativo della nullità), la violazione del principio di proporzionalità non verrebbe meno in tutte le altre ipotesi di nullità o inesistenza del contratto quadro (mancanza assoluta di firma o mancata consegna al cliente), perché anche in quel caso il cliente selezionerebbe gli investimenti da impugnare. Si potrebbe tuttavia obiettare che in tal caso, vista la gravità del

(continua a pag. 9)

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense
Sede sociale : 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflecce.it

Le iniziative dell' AFL

FORMAZIONE 2018

L'ASSOCIAZIONE FORENSE DI LECCE
ORGANIZZA

**MINITAVOLE
ROTONDE**

APPROFONDIMENTO E CONFRONTO SUI TEMI:

**Gli ORGANI ISTITUZIONALI e
le ASSOCIAZIONI FORENSI**

Martedì 08 maggio 2018
dalle ore 15,30
alle ore 18,00

con l'Avv. Giuseppe BONSEGNA,
l'Avv. Giulio FARACHI
e l'Avv. Vincenzo NAPOLITANO
tutti Avvocati del Foro di Lecce

a seguire
**Assemblea straordinaria AFL
per la nomina dei Delegati
Congressuali ANF**

Gli INCONTRI sono riservati agli iscritti AFL ed accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce.
Si terranno presso la sede AFL in Lecce alla Via Arditì n°8.
Ci si può prenotare inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@anflecce.it oppure
contattando gli avv. Francesca Diastante al 328.6246683 e Valeria Rodelli al 338.1984558.

FORMAZIONE 2017

L'ASSOCIAZIONE FORENSE DI LECCE
ORGANIZZA

**MINITAVOLE
ROTONDE**

APPROFONDIMENTO E CONFRONTO SUI TEMI:

RESPONSABILITÀ dell'AVVOCATO
Profili risarcitori e
nuovi rimedi assicurativi
Martedì 10 ottobre 2017
dalle ore 15,30 alle ore 18,00
con l'Avv. Raffaele PLENTEDA
Avvocato del Foro di Lecce

SEPARAZIONE e DIVORZIO:
accordi, procedimenti
e provvedimenti
Martedì 24 ottobre 2017
dalle ore 15,30 alle ore 18,00
con l'Avv. Agnese CAPRIOLI
Avvocato del Foro di Lecce

Gli INCONTRI sono riservati agli iscritti AFL ed accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce.
Si terranno presso la sede AFL in Lecce alla Via Arditì n°8.
Ci si può prenotare inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@anflecce.it oppure
contattando gli avv. Francesca Diastante al 328.6246683 e Valeria Rodelli al 338.1984558.

Presidente
Avv. Enzo Napolitano

Segretario
Avv. Simona Guido

FORMAZIONE 2018

L'ASSOCIAZIONE FORENSE DI LECCE
ORGANIZZA

**MINITAVOLE
ROTONDE**

APPROFONDIMENTO E CONFRONTO SUI TEMI:

**L'Onere della prova
nei giudizi di
responsabilità sanitaria**
Martedì 13 marzo 2018
dalle ore 15,30 alle ore 18,00
con Vincenzo BRUDAGLIO
Avvocato del Foro di Lecce

**L'ammissibilità e la rilevanza
dei mezzi istruttori:
come, dove e perchè**
Martedì 27 marzo 2018
dalle ore 15,30 alle ore 18,00
con la Dott.ssa Eleonora GUIDO
Magistrato del Tribunale Civile di Lecce

**L'opposizione alla richiesta
di archiviazione e l'impugnazione
della sentenza ex art. 425 c.p.p.
anche alla luce della L. 103/17**
Martedì 10 aprile 2018
dalle ore 15,30 alle ore 18,00
con il Dott. Giovanni GALLO Magistrato del
Tribunale Penale di Lecce - sez. GIP
e con Americo BARBA
Avvocato Penalista
del Foro di Lecce

Gli INCONTRI sono riservati agli iscritti AFL ed accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce.
Si terranno presso la sede AFL in Lecce alla Via Arditì n°8.
Ci si può prenotare inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@anflecce.it oppure
contattando gli avv. Francesca Diastante al 328.6246683 e Valeria Rodelli al 338.1984558.

L'angolo delle letture

a cura di Antonella Totaro Fila

"Un genio sprecato" (Mileva Maric, Titel (Serbia),1875 - Zurigo, 1948)

Albert ammira la concentrazione di Mileva, i suoi discorsi, la facilità con cui risolve i problemi matematici e, poichè si vedono quasi tutti i giorni, ma non hanno mai parlato, decide di presentarsi. <<Mi chiamo Albert Einstein.>> Lei gli tende la mano. <<Milena Maric.>>

<<Mi chiedevo come ha fatto a passare l'esame per entrare al Politecnico, io al primo tentativo ho fallito!>>

<<Ho studiato...>>

<<Non basta. Lei ha un talento straordinario e allora le chiedo un favore...Vorrei darle degli appunti per un suo giudizio.>>

Mileva prende il compito molto seriamente e restituisce i fogli a Einstein pieni di correzioni. Da questo momento inizia un'amicizia profonda che vedrà la coppia spesso insieme a discutere dei reciproci interessi scientifici o alle serate musicali in cui Albert partecipa con il suo violino...

(...)<<Sa che quando ero piccolo mi consideravano stupido? Adirittura ritardato...>>

<<Non è possibile>> ride lei.

(...)Albert si innamora di lei ma Mileva ha idee precise sul matrimonio che lo bloccano:<<Mi chiedo se mi sposerò mai>> afferma. <<Credo che una donna possa fare carriera come un uomo>>....

(...)<<...Tutto quello che ho fatto e ottenuto lo devo solo a Mileva. E' la mia geniale ispiratrice, l'angelo che aggiusta gli errori della mia vita e anche quelli scientifici. Senza di lei non avrei mai né cominciato né finito la mia opera>>...

(...)Nel 1905 escono sulla prestigiosa rivista scientifica <<Annalen der Physik>> di Lipsia cinque articoli scritti da Albert Einstein. Il terzo, e più importante, si intitola "Elettrodinamica dei corpi in movimento" e contiene la prima esposizione completa della teoria della relatività ristretta. Mileva ha aiutato il marito in maniera consistente per risolvere alcuni problemi matematici, ha reso più comprensibili le sue idee. Lo stesso Albert quattro anni prima le aveva scritto:<<Come sarò felice quando noi due insieme avremo portato a termine il nostro lavoro sul moto relativo!>>...

(...)per non arrivare al divorzio, Albert le fa pervenire un contratto attraverso l'amico Fritz Haber, da accettare o rifiutare.

"Mileva, queste sono le mie condizioni:

A. Ti assicurerai che:

1. I miei vestiti e il mio bucato siano sempre tenuti in buon ordine;
2. riceverò i miei tre pasti regolarmente e nella mia stanza;
3. la mia stanza e il mio studio siano sempre puliti, e specialmente che il mio tavolo sia riservato al mio esclusivo utilizzo.

B. Rinuncerai a tutte le relazioni personali con me, a meno che non siano strettamente necessarie per ragioni di etichetta e di vita sociale. In particolare ti asterrai:

1. dal sederti accanto a me in casa;
2. dall'uscire o viaggiare con me.

C. Ti atterrai ai seguenti punti per regolare le relazioni personali con me:

1. non ti aspetterai alcuna intimità da me, e non mi rimprovererai in alcun modo per questa mancanza;
2. smetterai di parlare, se io ne farò richiesta;
3. lascerai immediatamente la mia stanza da letto o il mio studio, senza protestare, quando io ne farò richiesta;
4. non cercherai di sminuirmi davanti ai nostri figli, né con le parole né con il tuo comportamento."

Mileva, umiliata, non accetta le condizioni.....

Tratto da "Darei la vita- Grandi donne di grandi uomini" di Cinzia Tani, Rizzoli 2018



Editoriale del Segretario

(segue da pagina 1)

E – dopo questa ovvia premessa – vengo al dunque: perché iscriversi ad una associazione? La risposta è: perché è nostro diritto! Badate che la risposta è molto meno banale di ciò che sembra. I diritti si esercitano, e si esercitano con la partecipazione attiva. Il diritto a partecipare ad una associazione garantisce la pluralità delle voci e delle prospettive; garantisce, altresì,



una informazione e formazione costante; garantisce di essere protagonisti delle proprie azioni ed esigenze facendosi ascoltare e rendendosi garanti di sé stessi.

In altre parole, rendendosene protagonisti.

E perché esercitare questo diritto? Perché è fondato sulla volontarietà e, dunque è espressione di libertà. Al contrario della iscrizione all'Albo che è obbligatoria, quella all'Associazione è volontaria!

E proprio la volontarietà garantisce la passione e l'impegno; iscriviamoci, dunque, e partecipiamo attivamente al fine di riacquistare, con la partecipazione di ciascuno di noi e unendo le nostre forze, la serietà e dignità professionale che ci spetta.

Perché, citando Gaber, libertà è partecipazione.

Simona Guido



IL PROGETTO DI AFL VIENE PREMIATO DA CASSA FORENSE

IDEA DI SVILUPPO E NUOVA 'SEDE' DIGITALE

(segue da pag. 2)

focus alla situazione meridionale): dalle inefficienze del sistema-apparato burocratico della Pubblica Amministrazione rispetto alla dinamicità della società civile, alle carenze infrastrutturali, alle proposte fornite dall'associazione 'Svimez' nel Rapporto 2016 sull'economia del Mezzogiorno e sugli ultimi trend materia di politica industriale. Sulla scorta di tali argomentazioni che hanno costituito parte corposa delle premesse è stata elaborata e presentata l'idea progettuale per la realizzazione di una nuova piattaforma web che possa fungere da base di lancio delle interconnessioni tanto delle attività istituzionali dell'AFL quanto delle funzionalità previste da uno "Studio Legale Associato on line". Il tutto con le finalità dichiarate di intercettare un bacino di utenti potenzialmente vastissimo; di creare le basi per un forte capitale relazionale, un ambiente virtuale che esalti e valorizzi le singole competenze, attraverso il net-working quale mezzo per stabilire relazioni autentiche e durature, basate sulla fiducia reciproca; di fornire a clienti non abituali nuovi e qualificati servizi, farsi conoscere attraverso l'organizzazione di piccoli seminari informativi sia on-line che on-site; di usufruire di servizi social media marketing a prezzi vantaggiosi e di poter entrare a far parte di un grande gruppo di lavoro.

A dare le adeguate e necessarie risposte tecniche per la 'messa in

opera' delle idea progettuale è stata la società ClioCom, con il cui 'General Manager', ing. Conte, sin dal principio l'Associazione ha intessuto una proficua e formativa collaborazione. L'affiancamento tecnico della ClioCom, grazie alla esperienza della società maturata negli anni nell'ambito dello sviluppo dei portali web, si è rivelato determinante. Essa è stata in grado di proporre l'attivazione di una serie di servizi, quali il 'dominio e hosting, la gestione dei contenuti, accesso alle varie aree applicative ('BitMeeting' - 'Studio associato on line' - 'Community social' - Area contatti esterni), l'apertura e risoluzione di ticket (id est, assistenza tecnica e risoluzione problema), prospettando un'assunzione da parte di A.F.L. di un impegno di spesa economica, compatibile con il contributo messo a disposizione da Cassa Forense per ogni singolo progetto. A suggellare il progetto firmato AFL, presentato nei termini, è intervenuta la delibera del CdA di Cassa Forense, che ha approvato e premiato l'idea. Un riconoscimento inaspettato e, senza dubbio, una soddisfazione per tutta l'Associazione forense leccese, che vede nella piattaforma digitale ideata la possibilità di dare nuova linfa vitale al contesto professionale i cui interessi è impegnata a tutelare, da sempre.

Il progetto in articolo è stato di recente presentato ed illustrato dall'avv. Simona Guido, e dall'ing. Gabriele Conte, in occasione dell'incontro di studio dal tema "Le nuove frontiere del diritto tra privacy e sicurezza informatica" tenutosi il 23 marzo 2018, presso l'Hotel President di Lecce.

Giacomo Sansonetti



La liquidazione dell'avvocato

(segue da pag. 3)

stanti i diversi tempi e modi decisionali. Né può addebitarsi all'avvocato la circostanza di economia processuale in cui "più cause vengono riunite", perché tale circostanza - salvo che dallo stesso non sia stata appositamente richiesta - incide soltanto sulla fase decisionale, in quanto si avrà una sola udienza ed una sola discussione orale, ma non potrà certamente incidere nelle fasi precedenti, essendo diversi ed autonomi i momenti precedenti (notifica, produzione atto, ecc.). Minimo - Ma può essermi sfuggito un particolare, o specifico, conteggio (nel dispositivo non viene esposto il motivo della misura). Forse sono stati applicati valori "minimi"? Al momento non ha rilevanza, se non per cogliere l'occasione per ricordare come si sia espressa in merito la più recente giurisprudenza. La Corte di cassazione, sezione VI, con ordinanza n. 29594 dell'11-12-2017, ha enunciato il principio per cui "il giudice del merito non

può liquidare le spese di giudizio in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense" (Cass., sez. 6^a, 30 marzo 2011, n. 7293). Più che de iure condendo, ritengo di poter dire che i valori minimi diventeranno inderogabili, e che per le difese plurime si prevede (fino a 10 assistiti) l'aumento dei compensi medi dal 20 al 30%. Ciò, alla luce del decreto del ministro della Giustizia (che modifica il decreto istitutivo dei parametri n. 55 del 2014 e che è ormai in dirittura d'arrivo, avendo ricevuto, lo scorso 7 febbraio, il parere delle commissioni parlamentari, e che, nei prossimi giorni, dopo il visto della Corte dei Conti, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

Considerazioni finali - Come e quanto potrò chiedere al vittorioso cliente di corrispondermi un euro in più, oltre a quello liquidato in sentenza?

Ecco come avviene la "liquidazione" (nel senso esistenziale) dell'avvocato.

Franco Perrone

Tessera di abilitazione e di riconoscimento per l'assistenza tecnica.....

(segue da pag. 4)

il corso universitario e la pratica professionale.

Non mi dilungherò in questa sede, per evidenti motivi di spazio, a criticare altri aspetti della riforma tributaria, ma metterò in evidenza alcune dicotomie incomprensibili nel contesto della visione organica che dovrebbe permeare in senso globale ed uniforme tutta la riforma del sistema Giustizia soprattutto nel campo processuale, e che francamente lasciano sconcertati.

1) Da un alto, infatti, si abilitano alla difesa tecnica una serie infinita di soggetti “non specializzati” in senso proprio, così finendo con il disconoscere l’esigenza nel processo tributario di una particolare professionalità di natura giuridico-forense, tanto da “parificare” di fatto gli avvocati a tante altre figure “atipiche”, con il parere favorevole del Consiglio di Stato, e poi, in contraddizione con tale visione “aperturista”, si esprime -ad opera dello stesso Consiglio di Stato (ved. sentenza 28.11.2017 n. 5575)- decisione contraria alla creazione di “titoli specialistici” degli avvocati nelle varie materie di differente competenza giurisdizionale (civile, penale, amministrativa, etc.)!

2) In ordine alla prevista “tessera” di abilitazione e di riconoscimento (art. 8 dello schema di Decreto del M.E.F.), il Consiglio di Stato, esprime parere favorevole. Ma se tale “obbligo” può apparire forse logico e comprensibile per tutte le altre varie figure di soggetti “abilitati”, soprattutto in

rappresentanza di parti private o della P.A., non è chiaro -e comunque non pare né logico né ammissibile- che ciò debba avvenire anche per gli Avvocati iscritti all’Albo, per i quali già esiste un apposito tesserino di riconoscimento ed ovviamente di “abilitazione” all’esercizio della professione di avvocato. In caso contrario, questa nuova imposizione, confermerebbe, a mio avviso, come ormai l’Avvocatura sia sempre più considerata dequalificata nella visione del legislatore e nella conseguente percezione della gente;

3) Altra illogicità manifesta, è quella per cui ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 art. 8 “ I giudici delle Commissioni Tributarie Provinciali”, si prevede che giudici possano essere nominati anche tra gli Avvocati, ma solo tra gli Avvocati e procuratori dello Stato, a riposo (art. 1 ,lett. a), ma non tra i gli Avvocati liberi professionisti, neppure se in pensione; mentre poi è previsto(art. 8 lett. i) che giudici possano essere anche “coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di Laurea in Giurisprudenza...”; e che, sempre nominabili giudici delle Commissioni Tributarie, siano financo gli iscritti negli Albi degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri, dei Periti edili, dei Periti industriali, dei dottori agronomi, etc. E perché mai, financo, per assurdo, non anche tra i Medici?! E’ auspicabile che gli Organismi Unitari e/o le rappresentanze dell’associazionismo e di sindacato degli avvocati, assumano idonee iniziative ed impugnano l’emanando decreto ministeriale.

Alfio Gianni Medea



AFL Lecce

Aderente all'Associazione Nazionale Forense



VALIDO IL MASTER AGREEMENT SOTTOSCRITTO DAL SOLO INVESTITORE

(segue da pag. 5)

vizio formale, il risarcimento sarebbe proporzionale alla condotta censurata. Ma la maggior gravità del vizio potrebbe legittimare quelle che, secondo le Sezioni Unite, sarebbero “conseguenze distorte o anche opportunistiche”?

La verità è che è proprio il neoformalismo negoziale recepito dal TUF e dal TUB che ammette, a livello sistemico e a protezione del contraente debole, un trattamento speciale che consenta di bilanciare una situazione di disequilibrio. Non vi è dunque da stupirsi se, in presenza di determinate circostanze, l’ordinamento

legittimi il ricorso a comportamenti processuali di convenienza che, se osservati isolatamente, appaiono da censurare, ma se iscritti nel contesto economico reale rappresentano il giusto strumento attribuito al risparmiatore per pareggiare il rapporto di forza con l’intermediario finanziario.

Il secondo rilievo è che, se invece si dovesse ritenere ammissibile una - seppur inevitabilmente complessa - azione d’impugnazione dei singoli ordini di negoziazione favorevoli al cliente da parte dell’intermediario (in ragione del fatto che è l’azione di nullità del contratto quadro ad essere riservata all’investitore, ma non anche le altre azioni da essa dipendenti), nessun canone di proporzionalità risulterebbe violato.

Massimo Todisco

Una storia lunga 40 anni

(segue da pag.1)

avvocati, dediti a tutt'altro mestiere. Il foglio, infatti, veniva redatto dallo stesso Bruno Magaraggia e da pochi altri volenterosi colleghi, che si riunivano in una sorta di comitato di redazione e, ripartitisi i compiti, preparavano i pezzi da inviare in tipografia. Dove si conveniva per correggere le bozze di stampa e predisporre l'impaginazione, che si articolava in un lungo e paziente lavoro di scuci e scuci, di taglia e allunga, operazioni necessarie per confezionare un prodotto che avesse

avvocati e magistrati delle tre province salentine, giungevano autentiche primizie di grandissima utilità per lo svolgimento del loro lavoro quotidiano.

Con la rivoluzione digitale dell'ultimo ventennio, il dilagare delle banche date on line che consentono di avere in tempo reale le ultime informazioni in materia legislativa e giurisprudenziale, la sempre più capillare diffusione dei social network, le app, la stampa, in generale, e il nostro periodico, in particolare, cominciarono via via a perdere la loro funzione.

Oggi i quotidiani a diffusione nazionale rinnovano la grafica, offrono supplementi, gadget e allegati per tentare di catturare nuovi lettori o, quanto meno, di non perdere quelli tradizionali. La grande stampa settimanale è pressochè scomparsa o ha perduto gran parte della sua influenza sulla formazione dell'opinione pubblica.

Così anche per "Nuovo Ruolo - Tutto terminale" è arrivata la fine e le sue pubblicazioni sono da tempo cessate. Ma per "Nuovo Ruolo" A.F.L. non si è arresa e, alla versione a stampa, ha sostituito quella on line, che, curata con encomiabile impegno dalla collega Antonella Totaro Fila, vuole offrire il suo contributo per la crescita culturale e sociale della classe forense salentina.

Quest'anno "Nuovo Ruolo" compie quarant'anni dalla sua fondazione e l'Associazione Forense Lecce intende, nel suo

piccolo, festeggiarlo, rinnovando innanzitutto la memoria dell'indimenticato Bruno Magaraggia, dal momento della sua tragica morte in un incidente stradale ricordato come fondatore sotto la testata "Nuovo Ruolo". Poi offrendo ai suoi soci o ai curiosi che vorranno leggerlo sul nostro nuovo sito www.anflece.it, una carrellata dei momenti più significativi della sua vita. Ringraziando tutti i colleghi che lo hanno per tanti lunghi anni "costruito" numero per numero, quelli che hanno offerto generosamente di collaborarvi con i loro interventi e, infine, ma non ultimi, i suoi lettori, con la speranza che, se anche una sola utilità essi abbiano potuto trarre dalla sua lettura, "Nuovo Ruolo" ha compiuto la sua missione.

Lino Spedicato



Avv. Bruno Magaraggia

una veste grafica accattivante per il lettore.

Ben presto, però, "Nuovo Ruolo", da modesto organo d'informazione associativa, divenne adulto, si trasformò in punto di riferimento per gli operatori del diritto e, stampato in circa 6000 copie, veniva inviato a un gran numero di avvocati e magistrati del distretto della Corte d'appello di Lecce, a tutti i dirigenti e i consiglieri nazionali della Fe.S.A.P.I. Così avvenne quando, al tradizionale foglio, venne alternato, con frequenza quindicinale, "Nuovo Ruolo - Tuttoterminale", anche questo ideato da quello sparuto gruppo di pionieri animati dalla volontà di offrire servizi utili ai colleghi.

"Nuovo Ruolo - Tuttoterminale" conteneva una serie delle più recenti e significative sentenze e ordinanze della Cassazione, attinte - con la collaborazione generosa di tanti giovani praticanti, per i quali il lavoro si traduceva in una preziosa esperienza di ricerca e di studio - presso la biblioteca della Corte d'appello di Lecce, dove vi era un p.c. (l'unico del Palazzo di Giustizia di Lecce), collegato in tempo reale con il CED della Cassazione.

In tal modo, ogni mese, sulla scrivania di una gran numero di

nuovoRuolo

**Coordinamento e
realizzazione grafica:**

Antonella Totaro Fila

Contenuti a cura di :

Simona Guido

Lino Spedicato

Alberto Sansonetti

Giacomo Sansonetti

Massimo Todisco

Franco Perrone

Alfio Medea

Antonella Totaro Fila